SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

(69ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale » **(2142)**
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 843, 846
BUSONI 846
CARMAGNOLA, *relatore* 844
ZUCCA 846

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Marina, Montagnani, Moro, Piegari, Roveda, Russo Salvatore, Sartori, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo e il Commissario per il turismo Romani.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale » (2142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale ».

Faccio presente che il parere della Commissione finanze e tesoro è del seguente tenore:

« Non vi sono obiezioni di rilievo dal lato finanziario: soltanto sembra che si dovrebbero prevedere anche licenze particolari per i generi di privativa, anche perchè soprattutto i campeggi assai facilmente si prestano a scambi (e non solo scambi) di tabacchi, ecc.

Sembra, poi, necessario chiarire alcune dizioni del disegno di legge: all'articolo 2 la dizione "su parere" si presta ad equivoci (si dovrebbe dire o "previo parere" o "su parere conforme"). Quanto al comma terzo dell'articolo 4, non si comprende come possa verificarsi una decisione di due persone, di concerto: se l'accordo non si forma, la decisione non potrebbe venir presa.

La norma di cui all'articolo 6 (nomina di un rappresentante) si sa che cosa permette: l'affittanza della gestione. Sembra che si dovrebbe dire che, nel caso in cui il titolare gestisca a mezzo di un suo dipendente, ciò deve essere notificato all'autorità di controllo.

È stata anche prospettata la possibilità — al fine di accellerare i tempi tecnico-amministrativi per l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dei

complessi ricettivi complementari — di concedere all'Ente provinciale del turismo la competenza esclusiva al rilascio della autorizzazione stessa nelle forme di una deliberativa motivata del Consiglio dell'Ente integrato come prescritto dall'articolo 3 del disegno di legge. Ma questa è questione di esclusiva competenza della Commissione di merito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARMAGNOLA, *relatore*. Il disegno di legge n. 2142 sulla « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale », presentato dal Governo e assegnato in sede deliberante alla nostra Commissione, riveste una notevole importanza per l'impulso avuto negli ultimi anni e per quello che potrà avere, nei prossimi anni, questa forma di turismo popolare.

È noto che la vigente nostra legislazione non fornisce alcuna norma che disciplina tale attività turistico-ricettiva ad eccezione delle conosciute disposizioni di pubblica sicurezza, le quali sono applicabili soltanto ad alcuni tipi di attività, e, quindi, non sono da considerare sufficienti e si rivelano anzi non rispondenti ai molteplici e rilevanti compiti, che vengono conferiti alle competenti autorità, dal presente disegno di legge, in rapporto alle specifiche e ben definite attribuzioni dei complessi pararicettivi in esso indicate.

Compito del legislatore è di facilitare anche in questo settore lo sviluppo di una sana iniziativa rivolta a fornire, senza finalità di lucro, la possibilità ai turisti di ricorrere a mezzi di svago e di riposo, più rispondenti alle proprie inclinazioni, contenuti in spese limitate (trattandosi, nella maggioranza di questi turisti, di giovani e di lavoratori con limitate disponibilità finanziarie) e, nel contempo, di contenerle nell'ambito delle rispettive finalità, di precisare i loro doveri e le loro responsabilità, nonchè di evitare sconfinamenti che potrebbero determinare dei danni ad altre esistenti attività turistico-ricettive, già disciplinate da apposite leggi e da regolamenti.

È noto che il disegno di legge ha suscitato tra gli operatori tradizionali del turismo il timore che le caratteristiche indicate per i nuovi complessi ricettivi non dovessero rispondere allo spirito e alla volontà del legislatore, soprattutto se alcuni di questi disponessero di attrezzature tali da essere paragonate a qualcuna delle categorie degli alberghi, pensioni o locande; nel qual caso, tenute presenti le agevolazioni di cui verranno giustamente a godere i nuovi complessi, ne deriverebbero delle conseguenze dannose alle altre aziende alberghiere. E questo sarà maggiormente sentito dalla parte danneggiata, qualora tali nuovi complessi dovessero sorgere troppo vicini ai centri abitati già forniti di attrezzatura ricettiva adeguata.

Le conseguenze di una tale eventualità, che non tenga conto della necessità di distinguere adeguatamente i due campi di attività in modo da tutelare i rispettivi interessi ed esigenze evitando sconfinamenti tra un campo e l'altro, potrebbero, col passare del tempo, essere queste: una difficile crisi e in seguito la scomparsa di un certo numero di alberghi, pensioni o locande; l'arresto dello sviluppo di questo tipo di attrezzatura ricettiva, la cui scarsità è stata più volte lamentata anche dalla nostra Commissione; la conseguente riduzione dei redditi di questo settore, e, perciò, anche degli introiti di spettanza allo Stato attraverso le imposte e le tasse; l'incidenza sulle entrate invisibili per la riduzione del turismo straniero in seguito alla ridotta capacità ricettiva della nostra industria alberghiera.

Chiaro quindi si presenta il nostro compito di compiere il massimo sforzo per ottenere una legge che efficacemente delimiti i compiti, gli scopi, le responsabilità e le possibilità del turismo a carattere sociale e popolare, in modo da renderlo sicuramente operante nella sfera delle sue competenze e da assicurargli i migliori risultati in un permanente costume di obiettività e di correttezza.

Dobbiamo ricordare che il turismo popolare e quello giovanile presentano, tra l'altro, dei seri problemi di ordine morale e igienico, finora trascurati per la mancanza di una legge, che devono essere adeguatamente risolti e per i quali ci incombe di determinare precise responsabilità di controllo e di sorveglianza. Tali aspetti del problema troveranno la loro più confacente sede esplicativa nelle norme di attuazione che verranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con i Mi-

nistri interessati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (articolo 14).

L'esperimento della legge fornirà preziosi elementi per la formulazione, in sede di regolamento, della particolare casistica riferentesi a ciascun tipo di allestimento, cui non è possibile fare riferimento nella stessa legge: dalla politica turistica (ubicazione dei complessi, opportunità delle iniziative, esigenze del paesaggio, ecc.) ai criteri di ordine tecnico per ciascun tipo di allestimento.

E confido che tale esperimento fornisca anche sufficienti elementi per la formulazione delle norme regolamentari relative alle procedure per la presentazione delle domande, la loro istruzione e le attribuzioni agli Enti provinciali per il turismo, sorpattutto per evitare che si incorra in giudizi non obiettivi e stabilire delle diversità di trattamento.

Oltre ad avere introdotto una più precisa definizione dei complessi para-ricettivi (articolo 1) e ad aver adottato il criterio che le richieste di autorizzazione devono essere esaminate in fase di progettazione, prima della costruzione dei complessi (articolo 2), il vostro relatore ha ritenuto di includere nei partecipanti alle sedute dell'Ente provinciale per il turismo, che darà il parere motivato sulla richiesta di aprire e di gestire uno dei complessi ricettivi, il Sindaco del Comune nel quale deve sorgere il complesso e il capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste. Le ragioni di queste due inclusioni sono tanto evidenti da considerare inutile una particolare delucidazione.

Mi è sufficiente avvertire che, a mio modesto avviso, non è concepibile e tanto meno giustificabile ignorare il Sindaco del Comune sul cui territorio dovrebbe sorgere uno dei complessi ricettivi, e ciò non soltanto per il giusto riconoscimento che dobbiamo a questa autorità locale, ma anche perchè deve escludersi che lo orientamento dell'Ente provinciale per il turismo possa concludersi in modo da contrastare con le esigenze del Comune.

Queste considerazioni mi hanno consigliato di fare precedere il Sindaco nella elencazione delle personalità chiamate alle sedute dell'Ente provinciale per il turismo (articolo 3).

Il parere del capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste lo considero altrettanto utile, in quanto è prevedibile che alcuni dei campeggi sorgeranno in zone che potranno interessare il nostro patrimonio forestale. La parola del Capo responsabile, nel territorio della Provincia, della conservazione e dello sviluppo di tale nostro patrimonio, sarà certamente valutata nella giusta misura, dall'Ente che dovrà emettere il suo motivato parere da trasmettere al Prefetto per l'emanazione del provvedimento esecutivo.

L'istruttoria della pratica e le precisazioni delle competenze che risultano dagli articoli 2, 3 e 4 da me emendati per rendere più sollecite le relative decisioni, confido che incontreranno la vostra approvazione. In particolare l'articolo 2 prescrive determinate procedure preventive alla autorizzazione prefettizia, di apertura ed esercizio dei complessi indicati nell'articolo 1, da concedersi previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo.

All'articolo 8 ho introdotto un emendamento riferentesi al termine entro il quale dovrà prescriversi al titolare dell'autorizzazione di far funzionare l'esercizio, nonchè ho previsto il controllo delle autorità competenti sulla rispondenza delle attrezzature al progetto approvato.

Sulla possibilità di ottenere una proroga al periodo di chiusura superiore ai sei mesi, di un complesso che non abbia carattere stagionale, ho limitato la competenza di vagliare le ragioni all'Ente provinciale per il turismo, e ciò per rendere più sollecito lo svolgersi delle pratiche.

Trattandosi di complessi ricettivi senza finalità di lucro, si dovrebbe ritenere che nessuno vorrà compiere atti abusivi; tuttavia per scoraggiare qualsiasi tentativo di attivazione di complessi senza la preventiva autorizzazione, ho ritenuto di aggiungere, con l'articolo 12, delle penalità pecuniarie e detentive a coloro che dovessero incorrere in tale inosservanza della legge, e ciò in conformità a quanto è previsto dalle disposizioni che regolano le altre attività ricettive, fra le quali particolarmente la legge 4 agosto 1957, n. 918, che detta le norme sui rifugi del Club alpino italiano.

L'articolo 13 è stato formulato per togliere ogni dubbio alle Regioni a statuto speciale sul nostro rispetto alla loro potestà in materia turistica, già riconosciuta all'articolo 38 del de-

creto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

È altrettanto giusto però che ove non esistano nelle stesse Regioni e fino a che non si emaneranno delle norme che regoleranno territorialmente la materia, debbano avere vigore quelle che saranno prescritte dalla presente legge.

All'articolo 14 ho previsto l'emanazione del regolamento, al quale ho fatto cenno nella prima parte della presente relazione.

Onorevoli colleghi, esposto succintamente le motivazioni che mi hanno consigliato la formulazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2142, richiamo la vostra attenzione sulla particolare esigenza di una nostra sollecita decisione per poter largamente disciplinare un settore turistico che presenta prospettive di rapido incremento nel prossimo avvenire.

Anche se il disegno di legge in discussione non troverà consenzienti tutti i colleghi, a mio giudizio è bene approvarlo come è, perchè è meglio avere qualcosa che nulla.

Nei contatti coi rappresentanti dei vari Gruppi, mi pare di essere riuscito ad avere la loro completa approvazione.

Ho anche ottenuto il consenso di massima del rappresentante del Governo.

Data questa situazione, raccomanderei di passare subito alla lettura degli articoli, e possibilmente alla loro approvazione, perchè si possa trasmettere il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento nel più breve tempo possibile.

BUSONI. La mia parte politica considera favorevolmente il disegno di legge così come è stato emendato.

ZUCCA. La mia parte politica, pur riconoscendo che il disegno di legge poteva essere formulato in migliore e più adeguata maniera, rinuncia a proporre le modifiche, che avrebbe avuto in animo, data la necessità di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale gli alberghi per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, gli autostelli, le case per ferie.

Sono alberghi per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato e senza fine di lucro, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori, che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità per turisti, organizzati per il soggiorno in tende o case minime che rappresentino un complesso unitario di servizi.

Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, senza fine di lucro, in periodi determinati, i dipendenti di Amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

Si considerano anche complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale gli altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, recante norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

Il relatore ha presentato un nuovo testo dell'articolo 1, del quale do lettura:

« Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da enti o

da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.

Sono alberghi od ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.

Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di Amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

La disciplina prevista dalla presente legge si estende agli autostelli o posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione, per brevi permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti in transito, che siano ubicati a distanza di almeno dieci chilometri da centri abitati o da complessi alberghieri e che non dispongano di più di otto camere utili ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo 1 sono subordinati ad autorizzazione del Prefetto, su parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, all'ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precendenti commi può comprendere oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche — esclusi i superalcoolici — e di mensa, trattoria ed autorimessa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il relatore ha presentato un nuovo testo dell'articolo 2, del quale do lettura:

« L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal Prefetto, su parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e all'ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, ol-

tre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche — esclusi i superalcoolici — nonchè di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il testo di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il Provveditore agli studi, il Sovrintendente ai monumenti, il Medico provinciale e il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti.

Il relatore ha proposto un nuovo testo dell'articolo 3, di cui do lettura:

« Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il Sindaco del Comune nel quale deve sorgere il complesso, il Provveditore agli studi, il Sovrintendente ai monumenti, il Medico provinciale, il capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste e il Comandante dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti ».

Metto ai voti il testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sulla richiesta di autorizzazione il Prefetto deve decidere entro sessanta giorni dalla presentazione.

L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel *Foglio annunzi legali* della Provincia.

Contro il provvedimento del Prefetto è dato ricorso entro trenta giorni al Ministro dell'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

Il relatore ha proposto un nuovo testo dell'articolo 4, di cui do lettura:

« Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il Prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel *Foglio annunzi legali* della Provincia.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro dell'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva ».

Pongo in votazione il testo proposto dal relatore, e del quale ho ora dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio, sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Le schede di notifica delle persone ospitate in complessi situati in località isolate devono pervenire alle autorità di pubblica sicurez-

za nel più breve tempo possibile. Una copia a ricalco delle schede viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'articolo 109 del testo unico predetto.

Il relatore ha proposto un nuovo testo dell'articolo 5, di cui do lettura:

« L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende, può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'articolo 109 del testo unico predetto. Per i complessi situati in località isolate le schede di notifica devono pervenire alle autorità di pubblica sicurezza nel più breve tempo possibile ».

Metto ai voti questo testo.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del Prefetto, su parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Il relatore ha proposto un nuovo testo dell'articolo 6, di cui do lettura:

« Il titolare, o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del Prefetto, da concedersi su conforme parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore ».

Pongo in votazione il testo, ora letto, proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 7.

La vigilanza sui complessi di cui all'articolo 1 è esercitata dal Commissariato per il turismo, dai Prefetti, dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Resta ferma la competenza delle autorità sanitarie per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.

Il relatore propone di accogliere l'articolo nel testo governativo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il titolare dell'autorizzazione prevista all'articolo 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa, tuttavia, per fondate ragioni, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'articolo 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente pro-

vinciale per il turismo, provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potrà essere autorizzato a condurre l'esercizio dal Prefetto, sentito il parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Il relatore ha proposto, per questo articolo, un nuovo testo di cui do lettura:

« Il titolare dell'autorizzazione prevista all'articolo 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro il termine che, all'atto della concessione dell'autorizzazione preventiva, gli verrà assegnato dal Prefetto. L'inizio dell'attività è subordinato al controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto.

Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa, tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dall'Ente provinciale per il turismo, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'articolo 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente provinciale per il turismo, provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potrà essere autorizzato dal Prefetto a condurre l'esercizio, sentito il parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione è revocata di diritto ».

Metto ai voti il nuovo testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma 4°, della presente legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento — in modo ordinario — della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) alberghi per la gioventù . . . L. 2.000
b) campeggi . . . . . » 4.000
c) villaggi turistici . . . . . » 5.000
d) autostelli . . . . . » 2.000
e) case per ferie . . . . . » 6.000
f) altri alloggiamenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni . . . . . » 3.000

Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcooliche e analcooliche, di mensa, trattoria ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse, rispettivamente previste dai nn. 85 (I, lett. *e*; II, lett. *e*; III, lett. *d*; IV e V), 87, 36 (lett. *e*) e 107 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Le tasse di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo.

Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce.

L'autorizzazione, di cui all'articolo 6 della presente legge, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 1.000.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, nonchè per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Anche di questo articolo il relatore ha proposto un nuovo testo di cui do lettura:

« Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma quarto, della presente legge, sono sog-

gette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento — in modo ordinario — della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) alberghi od ostelli per la gioventù lire 2.000;

b) campeggi lire 4.000;

c) villaggi turistici lire 5.000;

d) case per ferie lire 6.000;

e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni lire 3.000;

f) autostelli lire 2.000.

Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcooliche e analcooliche, di mensa, ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse, rispettivamente previste dai nn. 85 (I, lettera *e;* II, lettera *e;* III, lettera *d;* IV e V), 87, 36 (lettera *e*) e 107 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Le tasse, di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo.

Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce.

L'autorizzazione, di cui all'articolo 6 della presente legge, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 1.000.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, nonchè per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Metto ai voti il nuovo testo ora letto.

(*È approvato*).

Art. 10.

Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorità di pubblica sicurezza, il Prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente articolo 3, può disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo.

L'autorizzazione è revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare.

Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro dell'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

Per l'articolo 10 il relatore ha proposto di accogliere il testo governativo.

Metto, quindi, ai voti l'articolo 10 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 11.

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli devono cessare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha proposto, per questo articolo, un nuovo testo di cui do lettura:

« La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga comunque concessa l'autorizzazione, di cui all'articolo 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il relatore ha proposto, infine, tre articoli aggiuntivi, di cui do lettura:

Art. 12.

Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con l'ammenda fino a lire 100.000 e con l'arresto fino a tre mesi.

(*È approvato*).

Art. 13.

Resta salva la competenza, attribuita nelle materie disciplinate dalla presente legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

(*È approvato*).

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.